

## **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con Ordinanza Presidenziale n.232/08 depositata il 3.6.08, il Presidente della III Sezione bis del TAR del Lazio, in adesione alla richiesta dei ricorrenti, ha autorizzato gli stessi alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso n.2781/07 proposto da ROLLO COSIMO, SGOBBIO ANNA E CERNO' ANTONIO, per l'annullamento della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici indetto con DDG 22.11.04 formata dall'Ufficio Scolastico Regionale di Bari, settore scuola secondaria di I grado, nella parte in cui comprende concorrenti privi di laurea, almeno quadriennale, e del requisito di 7 anni di servizio di ruolo maturati dopo detta laurea, nonché di ogni atto preordinato o conseguenziale, ivi compreso il DDG 22.11.04. Pertanto si notifica per pubblici proclami il ricorso n.2781/07 ai concorrenti inclusi in tutte le diverse graduatorie regionali del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG 21.11.04, formate dai Dirigenti Scolastici di tutte le Regioni Italiane, privi del requisito della laurea quadriennale e/o dell'ulteriore requisito di 7 anni di servizio di ruolo maturati dopo tale laurea. MOTIVI di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art.29 del T.U. n.165/01 e dell'art.4 del bando di concorso. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. In virtù del predetto art.29 può accedere al concorso a posti di dirigente scolastico il personale docente che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno 7 anni con il possesso della laurea. La corretta interpretazione, anche giurisprudenziale, di tale disposizione, è nel senso che la laurea richiesta è la vecchia laurea quadriennale e che il requisito di 7 anni di servizio deve essere maturato dopo tale laurea. Illegittimamente quindi gli Uffici Scolastici Regionali ed il Ministero della P.I. hanno assentito all'ammissione al concorso per Dirigenti Scolastici di concorrenti privi dei predetti requisiti. Per tali

motivi i ricorrenti richiedono l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ivi compreso, in parte qua, del DDG 22.11.04, con la conseguente estromissione dalle graduatorie impuginate dei concorrenti privi dei predetti requisiti di accesso. Il prosieguo della causa è stato fissato per l'udienza del 23.10.08. Avv. F.Carrozzo